



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO 2014-2020

DOC2

**Modifica del PSR
Reg. (UE) n.1305/2013**

Scheda di notifica

CCI 2014IT06RDP014

**Prima approvazione:
Decisione C(2015) 3482 del 26.05.2015**

**Versione corrente:
Decisione C(2018) 6012 final del 12.09.2018 (versione 7.1)**

MODIFICHE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Titolo del programma di sviluppo rurale

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Veneto

Tipo di modifica Regolamento (UE) n. 1305/2013

Regolamento /UE) 1305/2017 articolo 11 lettera b), secondo comma

Modifica delle informazioni fornite nel AP

Non pertinente

Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo)

Non pertinente

Consultazione del comitato di sorveglianza (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Data

06/03/2019

Parere del comitato di sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza, consultato con procedura scritta avviata il giorno 06/03/2019 (articolo 8 del Regolamento interno), si è espresso favorevolmente.

Sommario

1. CONDIZIONI GENERALI DI ATTUAZIONE, CAPITOLO 8	5
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	5
Descrizione della modifica	5
Effetti previsti della modifica	5
Impatto della modifica sugli indicatori.....	5
Rapporto tra la modifica e l'AP	5
2. T.I. 2.3.1 - FORMAZIONE DEI CONSULENTI	6
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	6
Descrizione della modifica	6
Effetti previsti della modifica	6
Impatto della modifica sugli indicatori.....	6
Rapporto tra la modifica e l'AP	6
3. T.I. 3.2.1 - INFORMAZIONE E PROMOZIONE SUI REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI.....	7
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	7
Descrizione della modifica	7
Effetti previsti della modifica	8
Impatto della modifica sugli indicatori.....	8
Rapporto tra la modifica e l'AP	8
4. T.I. 7.3.1 - ACCESSIBILITÀ ALLA BANDA LARGA	9
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	9
Descrizione della modifica	9
Effetti previsti della modifica	9
Impatto della modifica sugli indicatori.....	9
Rapporto tra la modifica e l'AP	9
5. T.I. 13.1.1 - INDENNITÀ COMPENSATIVA IN ZONA MONTANA	10
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	10
Descrizione della modifica	10
Effetti previsti della modifica	10
Impatto della modifica sugli indicatori.....	10
Rapporto tra la modifica e l'AP	11
6. CAPITOLO 14.2 - OVE PERTINENTE, INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ CON ALTRI STRUMENTI DELL'UNIONE, INCLUSO LIFE.....	12
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	12
Descrizione della modifica	12
Effetti previsti della modifica	12
Impatto della modifica sugli indicatori.....	12
Rapporto tra la modifica e l'AP	12

7. CAPITOLO 7 - DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI.....	13
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	13
Descrizione della modifica.....	13
Effetti previsti della modifica.....	13
Impatto della modifica sugli indicatori.....	13
Rapporto tra la modifica e l'AP.....	13

MODIFICHE AL PSR

Il dettaglio delle modifiche viene di riportato con indicazione dei capitoli e dei paragrafi interessati (il testo cancellato viene evidenziato con carattere ~~barrato~~, mentre quello inserito viene **evidenziato** in giallo).

1. CONDIZIONI GENERALI DI ATTUAZIONE, CAPITOLO 8

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A seguito della nota della DG REGIO ARES(2018)6657095 del 26/12/2018, la modifica elimina l'ammissibilità dell'IVA per l'intervento 7.3.1 Accessibilità alla banda larga.

Descrizione della modifica

Al Capitolo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013”, il paragrafo “IVA (articolo 69, paragrafo 3, regolamento UE 1303/2013)” viene modificato come segue:

L'IVA non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale.

Ai fini del PSR, l'IVA è ammessa per i beneficiari Regione Veneto, Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura – AVEPA, Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario ~~e Ministero dello Sviluppo Economico – MISE (relativamente al tipo di intervento 7.3.1)~~ e, se del caso, i GAL relativamente alla Sotto Misura 19.1, 19.3 e 19.4. Per tutti gli altri beneficiari l'IVA non è una spesa ammissibile.

Effetti previsti della modifica

L'effetto della modifica è quello di dare applicazione al parere della DG REGIO ARES(2018)6657095 del 26/12/2018 e di rendere chiara l'esclusione dell'IVA come spesa ammissibile nell'ambito del tipo di intervento 7.3.1.

Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

2. T.I. 2.3.1 - FORMAZIONE DEI CONSULENTI

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica viene proposta per introdurre costi semplificati forfetari per il riconoscimento dei costi indiretti al fine di semplificare la rendicontazione e ridurre i relativi oneri burocratici.

Descrizione della modifica

Il paragrafo 8.2.2.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) è modificato come di seguito:

Il sostegno nell'ambito della presente misura è limitato alle aliquote massime di sostegno di cui all'allegato II del regolamento 1305/2013:

- l'importo massimo è previsto in euro 200.000,00 per tre anni per singolo organismo di consulenza.

Per le spese di funzionamento (costi indiretti) è prevista una somma forfettaria stabilita nella misura pari al 15% della spesa ammessa per il personale (articolo 68, paragrafo 1, lettera b, Regolamento (UE) n. 1303/2013).

Effetti previsti della modifica

L'effetto della modifica è quello di semplificare le procedure per il riconoscimento delle spese di funzionamento (costi indiretti) sostenute e ridurre gli oneri burocratici per la loro rendicontazione.

Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

3. T.I. 3.2.1 - INFORMAZIONE E PROMOZIONE SUI REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche sono volte a precisare la tipologia dei soci delle associazioni di produttori, conformemente all'articolo 16 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1305/2013, e aggiungono il Consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti "Qualità Verificata", a seguito della sua istituzione con l'articolo 5 bis della L.R. 31 maggio 2001, n. 12, tra i soggetti beneficiari del tipo di intervento.

Il regime "Qualità Verificata" è stato notificato, attraverso la procedura informatica TRIS, alla DG Growth della Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, articolo 8, con il numero di notifica 2013/37/I (Italia) il 17 gennaio 2013 e il termine dello status quo è spirato il 18 aprile 2013.

Con riferimento al beneficiario Consorzio di tutela dei prodotti "Qualità verificata" e agli altri beneficiari si precisa che trattasi di associazioni di produttori conformemente all'articolo 16 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1303/2013.

Descrizione della modifica

Il paragrafo 8.2.3.3.2.4. "Beneficiari" è modificato come di seguito:

Beneficiari della sottomisura:

1. consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari e delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei vini e loro consorzi (consorzi di 2° grado);
2. consorzi e associazioni di produttori **agricoli**;
3. organizzazioni di produttori (OP) e loro associazioni (AOP);
4. cooperative agricole;
5. associazioni temporanee di imprese (ATI) o associazioni temporanee di scopo (ATS) costituite da almeno due organismi collettivi sopra elencati per realizzare in forma congiunta e coordinata un progetto di attività;
6. **consorzio di tutela dei prodotti "Qualità Verificata"**.

Requisiti di ammissibilità dei beneficiari e di ciascun organismo collettivo facente parte dell'ATI o ATS:

- a. avere, tra i propri soci o tra i soci di uno degli organismi collettivi associati, operatori che partecipano al regime di qualità indicato nella domanda di aiuto, per i relativi prodotti elencati nei bandi della sottomisura 3.1;
- b. essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale e regionale (solo per OP, AOP e consorzi di tutela);
- c. essere "microimprese, piccole e medie imprese" (PMI), secondo i criteri previsti dall'allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014 (solo per i regimi di qualità dei prodotti alimentari);
- d. non avere rapporti associativi o consortili con altri soggetti che abbiano presentato una domanda di aiuto ritenuta ammissibile per il medesimo prodotto o categoria di prodotti del regime di qualità.

Effetti previsti della modifica

L'effetto della modifica è quello di integrare e rendere più chiaro l'elenco dei potenziali beneficiari.

Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

4. T.I. 7.3.1 - ACCESSIBILITÀ ALLA BANDA LARGA

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'approvazione delle Linee guida nazionali sulla rendicontazione delle spese relative al Grande progetto banda ultralarga propone di utilizzare i costi semplificati per il riconoscimento di parte delle categorie di spesa classificabili come spese generali.

Trattandosi, infatti, di un'operazione che ricorre all'appalto pubblico non in via esclusiva, limitatamente ad alcune categorie di costi è ammessa la possibilità di ricorrere ai costi semplificati (articolo 67 paragrafo 4 del regolamento (UE) 1303/2013).

Tra questi costi figurano i costi del personale coinvolto nelle attività riconducibili alla categoria spese generali e le spese di funzionamento (costi indiretti).

Per quel che riguarda le spese del personale si propone il ricorso a tabelle standard di costi unitari definite nelle Linee Guida nazionali.

Per i costi indiretti, riferibili a spese per l'affitto di uffici e attrezzature d'ufficio, telefoniche e per le utenze di acqua, gas, elettricità, asporto rifiuti, si propone il ricorso al tasso forfetario come consentito dall'articolo 68 comma 1 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Si precisa che l'entità complessiva delle due tipologie di costi in ogni caso non supera l'aliquota del 2% (della dotazione finanziaria) come definito nella "Convenzione operativa per lo sviluppo della banda ultra larga nel territorio della Regione Veneto", sottoscritta il 27 maggio 2016 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Autorità di gestione del PSR 2014-2020.

Descrizione della modifica

Il paragrafo 8.2.7.3.1.8 "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" è modificato come segue:

Per tutte le tipologie di investimento il contributo è pari al 100% della spesa ammissibile.

I costi del personale verranno rimborsati sulla base di tabelle standard di costi unitari ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, Articolo 67, paragrafo 1, lettera b).

Per le spese di funzionamento (costi indiretti) è prevista una somma forfettaria stabilita nella misura pari al 15% della spesa ammessa per il personale (articolo 68, paragrafo 1, lettera b, Regolamento (UE) n. 1303/2013)

Effetti previsti della modifica

L'effetto della modifica è quello di chiarire le procedure per il riconoscimento delle spese di personale e delle spese generali di funzionamento sostenute per la realizzazione del Grande progetto Banda ultralarga.

Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

5. T.I. 13.1.1 - INDENNITÀ COMPENSATIVA IN ZONA MONTANA

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La prima versione del PSR ammetteva al sostegno del tipo di intervento anche le limitate superfici contermini alla Regione Veneto condotte da alcune aziende con sede in Veneto e non indennizzate dai PSR regionali competenti. In sede di precedente modifica del PSR la disposizione è stata cancellata per errore materiale e pertanto si chiede di reintrodurla.

Si conferma che le superfici contermini alla Regione Veneto reintrodotte al sostegno saranno assoggettate alle stesse condizioni ed agli stessi importi già previsti nel Programma di Sviluppo Rurale del Veneto.

Si precisa che la sede in Veneto viene intesa quale unità tecnico-economica (UTE) cioè l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva, come definito dall'articolo 1 del DPR 503/1999 che istituisce e disciplina l'anagrafe delle aziende agricole.

Nell'applicazione della modifica proposta si assicura il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 70 del regolamento (UE) 1303/2013.

Si precisa inoltre che per quanto riguarda gli eventuali rischi inerenti all'attuazione delle misure, il capitolo 8.2.11.3.1.9.1. già individua "un rischio basso connesso all'attività di coordinamento per l'esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco", prefigurando tra le misure di attenuazione del capitolo 8.2.11.3.1.9.2., oltre al raccordo tra gli uffici di controllo degli organismi pagatori competenti, lo sviluppo di sistemi informativi adeguati ed integrati con processi di web services.

Descrizione della modifica

Il capitolo 8.2.11.3.1.6. "Condizioni di ammissibilità" è modificato come di seguito:

Requisiti di ammissibilità della domanda:

- superficie oggetto di impegno ricadente in zona montana veneta;
- per le aziende zootecniche: possedere specifico codice identificativo dell'allevamento di bestiame bovino o ovicaprino o equino rilasciato dall'ASL competente e detenere almeno 1 UBA.

Per i beneficiari aventi almeno una unità tecnico economica ricadente in zona montana della Regione Veneto, sono ammissibili all'aiuto le superfici foraggere (prati e pascoli) condotte anche se ubicate in zone montane di comuni contermini al Veneto delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Friuli Venezia Giulia, qualora non siano finanziate dai rispettivi PSR.

Non sono ammissibili a premio le seguenti superfici:

- pascoli nelle aziende non zootecniche
- colture in serra (incluse fungaie), vivai, colture arboree permanenti specializzate.

Impegni da mantenere:

- proseguire l'attività agricola in zona montana nell'anno della presentazione dell'aiuto.

Effetti previsti della modifica

L'effetto della modifica è quello di non far mancare il sostegno ad alcune aziende agricole che mantengono superfici pascolate, per criticità amministrative delle zone a confine tra il Veneto ed altre Regioni.

Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

6. CAPITOLO 14.2 - OVE PERTINENTE, INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ CON ALTRI STRUMENTI DELL'UNIONE, INCLUSO LIFE

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Erroneamente nel paragrafo che descrive l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne prevista dall'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, sono citati alcuni tipi di intervento non coerenti e si provvede a stralciarle.

Descrizione della modifica

Il Paragrafo "La strategia Aree Interne" del Capitolo 14.2 è modificato come di seguito:

Le 4 aree interne sono individuate attraverso il confronto tra livello nazionale e regionale, sulla base di una metodologia messa a punto dal Dipartimento per lo Sviluppo Economico (DPS) (come descritto nel cap. 4.1.1).

La Regione con DGR n. 6/2015 ha costituito un gruppo di lavoro che riunisce le AdG dei Fondi interessati e le altre strutture regionali coinvolte per l'implementazione della strategia secondo un approccio integrato e di raccordo con la programmazione generale.

Per quanto riguarda il PSR, in attuazione delle indicazioni dell'AdP, il sostegno a tali aree viene assicurato mediante una riserva specifica minima pari all'1% delle risorse pubbliche programmate per le misure 4, 6, 7, e 8, ~~10, 11, 13~~. Tali misure sono le più coerenti ai temi di seguito individuati tra quelli indicati dall'AdP: tutela del territorio; valorizzazione delle risorse naturali; sistemi agro-alimentari e risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile.

Effetti previsti della modifica

L'effetto della modifica è quello di risolvere un errore materiale.

Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

In fase di prima compilazione del PSR, l'indicatore "Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)" è stato erroneamente selezionato, pur se non si applica al PSR del Veneto. Tale correzione rientra nel campo di applicabilità dell'articolo 11, lettera c) del Regolamento (UE) 1305/2013.

Descrizione della modifica

Nel paragrafo 7.1 - Indicatori, viene eliminato il segno di spunta nell'indicatore "Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)"

Effetti previsti della modifica

L'effetto della modifica è quello di risolvere un errore materiale.

Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.